Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

DETERMINA N. 25 IN DATA 16 APRILE 2021

OGGETTO: determina a contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto urgente dei vaccini Pfizer BioNTech nel rispetto delle prescritte condizioni tecniche, incluso imballaggio in contenitori refrigerati con controllo della temperatura mediante "data logger" da effettuarsi per il periodo orientativo dal 16/04/2021 al 30/09/2021.

VISTO: il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO: il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19", e, in particolare, l'articolo 122 laddove stabilisce che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID 19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020";

VISTO: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 03 marzo 2021, foglio n. 508, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, conferendogli i poteri di cui al richiamato art. 122;

VISTA: l'Ordinanza n. 1/2021 con la quale il Commissario straordinario, in ragione delle sopravvenute esigenze di carattere operativo-sanitario e del mutato quadro emergenziale, ha rimodulato l'articolazione delle precedente struttura di supporto alle attività di competenza commissariale;

VISTO: l'articolo 122, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, per come convertito in legge stabilisce che: "al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, [...] procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale" [...] e che nello "svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario [...] può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale";

VISTO: il richiamo contenuto nel disposto di cui all'art. 8 del D.L. n. 76/2020, all'art. 122 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, che consente al Commissario Straordinario di adottare provvedimenti "in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea";

CONSIDERATO: che la procedura di cui trattasi, in ragione del predetto peculiare contesto normativo e dei rilevanti interessi pubblici ad essa sottesi scaturenti dall'emergenza sanitaria in atto, è comunque improntata ai canoni di massima celerità e flessibilità;

VISTA la Delibera ANAC n. 203 del 9 marzo 2021 (Fasc. Anac. N. 3688/2020) che nel sancire la necessità di bilanciare le esigenze di efficacia (intesa come perseguimento degli obiettivi prefissati) e di tempestività dell'azione amministrativa con il prioritario obiettivo della tutela della salute, conferma, quanto peraltro contemplato dall'art. 30 del D. Lgs. N. 50/2016, che il generale principio dell'economicità, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle soprarichiamate norme, è subordinato alla tutela della salute come fondamentale diritto costituzionale dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA: la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. – con cui lo stato di emergenza è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Supplemento ordinario G.U. 108/L del 30 aprile 2008) avente per tema "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" così come risulta coordinato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e successive aggiunte e modificazioni;

VISTO: il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 nella parte in cui disciplina la stipula dei contratti in modalità elettronica e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 6 del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito in Legge 21.02.2014, n. 9 nella giurisprudenza dell'ANAC (cfr. Comunicato del Presidente del 04.11.2015) che ha esteso l'obbligatorietà dell'utilizzo della modalità elettronica per la stipula di qualsiasi contratto compresi quelli conclusi con scambio di lettere commerciali;

VISTO: il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, avente per tema "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180";

VISTA: la Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 16.04.2014 n. 2014/55/UE avente per tema "Direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici";

VISTO: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.11.2014 recante "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";

VISTO: il Decreto legislativo 25.05.2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la richiesta pervenuta dal Capo Area Logistica, con assicurazione del Capo Unità Analisi e Programmazione circa la relativa copertura finanziaria;

VISTA La necessità di procedere con la distribuzione di vaccini Pfizer BioNTech dalle aree di stoccaggio site in Roma e Firenze alle località di destinazione finale in ambito nazionale;

CONSIDERATO: che analogo servizio è stato già effettuato dall'Operatore Economico EURODIFARM S.r.l. senza dare adito a contestazioni di sorta e che lo stesso O.E. si è reso disponibile a garantire il servizio in argomento con condizioni economiche migliorative rispetto a quanto già effettuato;

CONSIDERATO: che l'affidamento in argomento riveste carattere di somma urgenza, sia per fronteggiare esigenze impreviste ed ineludibili correlate all'attuale andamento epidemiologico nazionale, che per assicurare la continuità del piano vaccinale nazionale in aree particolarmente critiche, con conseguente necessità di procedere all'immediata redistribuzione di vaccini custoditi quale "scorta strategica";

DETERMINO

- L'affidamento diretto del servizio di trasporto urgente dei vaccini Pfizer BioNTech alla ditta EURODIFARM S.r.l. nel rispetto delle prescritte condizioni tecniche, incluso imballaggio in contenitori refrigerati con controllo della temperatura mediante "data logger" per il periodo orientativo dal 16/04/2021 al 30/09/2021, per un valore massimo presunto di € 60.000 (sessantamila/00) alle condizioni economiche di cui all'Allegato 1;
- La nomina a R.U.P. della procedura di l'affidamento del servizio di trasporto urgente dei vaccini Pfizer BioNTech del Col. Pasquale MAZZARELLA;
- L'esecuzione contrattuale sarà a cura dell'Area logistica nei limiti dell'importo complessivo autorizzato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID-19
(Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo)

Allegato 1 alla determina 25 del 16/04/2021

Condizioni economiche per il trasporto vaccini Pfizer Biontech

Il trasporto in argomento avverrà alle seguenti condizioni:

a. Costo chilometrico per singole tipologie di mezzi:
   - furgone portata utile 5,5 q.: € 1,30/km.;
   - motrice portata utile 50 q.: € 1,80/km.;
   - bilici autoarticolati portata utile 240 q.: € 2,30/km..

b. Fornitura di ghiaccio secco ad un costo di € 0,89/kg. (minima fornitura di ghiaccio secco per singolo contenitore isotermico pari a 7 kg, considerando che in un contenitore isotermico possono essere posizionate massimo n. 5 pizza box).

Il calcolo dei chilometri per l'applicazione delle relative sarà effettuato utilizzando "Google Maps"(percorso più veloce) ed indicando meramente le città e non gli specifici indirizzi (da casa comunale a casa comunale).

In merito alle tariffe chilometriche sopra indicate si precisa che le stesse sono valide per le tratte di andata mentre, per le tratte di ritorno per rientro, le stesse saranno scontate del 20%.

Il minimo tassabile è pari a € 150,00 per ogni servizio (nel caso in cui l'importo totale da corrispondere fosse inferiore a € 150,00 l'importo da corrispondere sarà comunque pari a € 150,00).

Tutti i prezzi sopra indicati sono al netto di eventuali oneri qualora dovuti (I.V.A. e bolli).